

PROFESSIONISTI

Conferimento dello studio in STP: i chiarimenti dell'Agenzia

di Alessandro Bonuzzi

Con la [risposta all'istanza di intervento n. 125/2018](#) l'Agenzia delle entrate prende posizione sul corretto **trattamento fiscale** da applicare all'operazione di **conferimento** di uno **studio professionale** in una **società a responsabilità limitata**.

In particolare, nel caso affrontato, un **lavoratore autonomo** (odontoiatra) intende conferire il suo intero **studio professionale individuale**, composto dal **complesso organizzativo** comprendente:

- i beni materiali (arredi d'ufficio, impianti, strumenti, macchinari ecc.),
- i beni immateriali (software, costi pluriennali ecc.),
- i contratti in essere (il contratto di locazione dello studio,
- i contratti con i dipendenti e collaboratori, i contratti di utenza, i contratti di fornitura ecc.,
- eventuali crediti e debiti in essere,
- la "clientela" e
- l'"avviamento",

in una **società tra professionisti** (STP) già costituita in forma di **società a responsabilità limitata**, disciplinata dall'[articolo 10 L. 183/2011](#).

Per effetto del conferimento dello studio, il contribuente è destinato a ricevere in cambio esclusivamente la quota nella STP conferitaria, con una **partecipazione** al capitale e agli utili pari al **50%**.

Sotto il profilo delle imposte dirette, il conferimento determina il **passaggio** dal reddito di lavoro autonomo al reddito d'impresa. Per questa ragione, l'Agenzia ritiene che nel caso di specie **non** si possa applicare il **regime di neutralità fiscale** stabilito dall'[articolo 176 Tuir](#).

In effetti, non è soddisfatto il **presupposto soggettivo** richiesto dalla norma, giacché, appunto, il soggetto conferente **non esercita** (prima dell'operazione di conferimento) **alcuna impresa commerciale**, determinando il proprio reddito imponibile secondo **regole diverse** da quelle previste per gli imprenditori commerciali.

Quindi, a parere dell'Agenzia, atteso che il soggetto conferente è un **lavoratore autonomo**, non possono che trovare applicazione le disposizioni contenute negli [articoli 9 e 54 Tuir](#). L'[articolo 9](#) assimila l'operazione di conferimento a quella di **cessione a titolo oneroso**, mentre l'[articolo](#)

54 prevede che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le **plusvalenze dei beni strumentali realizzate**, fra l'altro, mediante cessione a titolo oneroso.

Ebbene, avendo **natura realizzativa**, il conferimento dello studio professionale in una STP è equiparato, agli effetti dell'Irpef, ad una operazione di **cessione di un bene strumentale**; pertanto, il valore della **plusvalenza imponibile** è dato dalla differenza tra il suo valore normale e il costo non ammortizzato.

Per quanto riguarda l'**Iva**, il regime applicabile all'operazione dipende dalla possibilità di considerare lo studio professionale alla stregua di un'**azienda** e quindi un "**complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa**" (ex [articolo 2555 cod. civ.](#)).

Siccome nel lavoro autonomo è di gran lunga **predominante l'attività personale del professionista** rispetto all'organizzazione dei beni materiali ed immateriali, a detta dell'Agenzia, lo **studio professionale non può qualificarsi alla stregua di un'azienda**.

Ne consegue l'impeditimento di poter trattare il conferimento in questione come un'operazione non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#). Invece, trova applicazione il **comma 1** della medesima disposizione, costituendo i conferimenti in società, diversi da quelli che hanno per oggetto aziende, **cessioni di beni rientranti nel capo di applicazione dell'Iva** se posti in essere da un soggetto passivo d'imposta.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)